

STATUTO FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA

FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA

Art. 1) Natura giuridica e durata

1. Su iniziativa della Regione Emilia Romagna e del Comune di Reggio Emilia, mediante delibera di trasformazione dell'Associazione Centro della Danza, è costituita una Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, denominata "FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA".

2. La Fondazione, nell'ambito dei principi generali dettati per le fondazioni dagli artt. ~~12~~ 14 e seguenti del Codice Civile, è disciplinata dal presente Statuto, **per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di legge vigenti**, ed ha durata illimitata.

3. La Fondazione subentra in tutti i rapporti già in essere dell'Associazione Centro della Danza e della Compagnia Aterballetto, ivi compresi i rapporti con gli Enti Pubblici e Privati.

Art. 2) Sede

1. La sede istituzionale della Fondazione è in Reggio Emilia presso la struttura concessa all'ente dal Comune di Reggio Emilia. L'uso, la disponibilità e le modalità di manutenzione della sede, sono disciplinate da apposita convenzione.

2. La Fondazione, che svolge la propria attività in Italia e all'estero, può con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione istituire sedi secondarie o uffici in altre località.

Art. 3) Finalità e scopi

1. La Fondazione non ha fini di lucro e ha come scopo quello di promuovere e realizzare iniziative culturali di rilevante interesse generale tese a favorire la valorizzazione, la diffusione, la promozione e la divulgazione della danza, nonché ogni altra espressione culturale da essa derivante o ad essa affine e complementare, operando secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

2. In particolare, l'attività della Fondazione è rivolta alla:

- produzione di spettacoli di danza e formazione di compagnie nel campo della danza sia in Italia sia all'estero;

- formazione e specializzazione nel settore della danza mediante l'organizzazione di stage, corsi, etc, rivolti non solo a danzatori, coreografi e insegnanti, ma anche a figure professionali operanti a vario titolo nel settore;

- realizzazione e organizzazione di spettacoli, di scambi culturali, con ospitalità di compagnie nazionali ed internazionali, di iniziative culturali, mostre, seminari, convegni, rassegne, festival e ogni altra iniziativa idonea alla promozione della danza;

- produzione di materiale didattico, produzione di pubblicazioni editoriali, cataloghi, materiali informativi, edizioni di nastri audio, video, anche in ambito telematico e informatico; anche conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche e archivi, consentendone consultazione e riproduzione;

- formazione professionale nel settore della danza, anche mediante l'organizzazione di corsi per danzatori e coreografi;

- promozione di forme di collaborazione sia con le scuole di danza, pubbliche e private, sia con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino all'Università al fine della valorizzazione della danza nel

processo educativo;

- istituzione di borse di studio e altre forme di incentivazione rivolte ai giovani favorendo l'approccio alla danza e a tutte le sue forme;

- promozione, attuazione e partecipazione a studi, ricerche e pubblicazioni per sviluppare, approfondire e diffondere temi attinenti allo scopo istituzionale della Fondazione;

- promozione, attuazione e realizzazione di attività organizzative, gestionali, promozionali, formative, culturali e sociali, atte a diffondere e promuovere l'arte della danza e del balletto ed ogni altra attività ad essa affine o complementare ovvero idonea a tale fine, anche coinvolgendo e stimolando l'opinione pubblica, i media e il mondo accademico.

3. Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali e teatrali a carattere nazionale e internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Enti, Istituti, Associazioni, Organismi e Società, pubblici e privati, in Italia e all'estero, aventi scopi affini o scopi culturali in genere.

4. Nell'ambito delle proprie finalità, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali e accessorie, e assumere ogni iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo.

Può a tal fine partecipare a società di capitali o ad enti diversi o promuoverne la costituzione. Può inoltre partecipare a consorzi o altri organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche pubbliche o private per la promozione della cultura, dell'arte e dello spettacolo.

Art. 4) Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in beni materiali e/o immateriali, in diritti reali utilizzabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori, dai Soci Aderenti. In particolare, compongono il fondo di dotazione:

- la dotazione aziendale, **ivi compresi** la Compagnia di Danza "ATERBALLETO" ed il suo repertorio, alla data di costituzione della Fondazione per trasformazione della Associazione riconosciuta "Centro della danza", con sede a Reggio Emilia ed iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche da determinarsi secondo quanto disposto dalla prima disposizione transitoria del presente Statuto;

- il denaro, i contributi in conto investimenti, i beni ovvero i diritti conferiti dai Soci Fondatori, dai Soci Aderenti o da altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, possono essere destinate ad incremento del patrimonio;

- gli eventuali contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

b) da donazioni di beni mobili o immobili che pervengano contestualmente o successivamente alla costituzione della Fondazione.

2. I contributi ad altro titolo e i proventi di eventuali sponsorizzazioni (anche se erogati da fondatori), non costituiscono incremento di patrimonio e sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione unitamente ai proventi di gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Soci Fondatori e dai Soci Aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione, nonché i contributi annuali dovuti dai medesimi in conformità agli artt. 6 e 7 dello Statuto.

3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del proprio nome: può tuttavia concedere l'uso del predetto valore immateriale per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio è impiegato in investimenti materiali, immateriali ovvero finanziari utili per il perseguimento e raggiungimento degli scopi e delle attività di utilità sociale e di quelle connesse, fermi restando i limiti di legge.

5. Il patrimonio è integrato dagli eventuali avanzi di gestione annuale non impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, **che costituiscono** entrata della gestione successiva, e potrà essere

impiegato, fermi restando i limiti di legge, per la copertura di perdite di gestione.

6. Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione. ~~in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del codice civile~~

7. Per l'espletamento dei propri compiti e per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione dispone, oltre che dei redditi derivanti dal patrimonio come sopra determinato, di ogni eventuale contributo, sovvenzione, elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

8. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.5) Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego ovvero destinazione, in conformità con le finalità e previsioni statuarie della Fondazione.

2. I lasciti e le eredità testamentari sono accettati con il beneficio di inventario dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con le finalità statuarie della Fondazione.

3. Il ~~Presidente—Direttore Generale~~, attua le delibere di accettazione e provvede ai relativi adempimenti giuridici richiesti.

Art. 6) Soci Fondatori

1. Sono Soci Fondatori: la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Reggio Emilia.

2. I Soci Fondatori sono tenuti a versare annualmente un contributo in denaro ~~da determinarsi in sede di approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione~~ a norma dell'art. ~~15~~ **10** comma 3, lett. i) del presente Statuto. Tali erogazioni annuali non costituiscono incremento del patrimonio della Fondazione salvo diversa ed espressa previsione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Soci Fondatori hanno diritto di recesso dalla Fondazione da esercitarsi mediante richiesta scritta con effetto a partire dall'inizio del secondo esercizio successivo a quello di invio di tale richiesta fermo restando, per l'esercizio in corso e per il primo esercizio successivo, l'esercizio dei diritti e dei doveri stabiliti dallo statuto, compreso l'obbligo di versare il contributo annuale nel limite dell'ammontare già assunto per l'esercizio entro il quale si esercita il recesso.

4. I Soci Fondatori receduti non hanno diritto a rimborso alcuno dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore della Fondazione compreso i conferimenti al Fondo di Dotazione.

5. I Soci Fondatori, non richiedenti il recesso di cui ai commi precedenti, ~~hanno l'obbligo sono tenuti a~~ corrispondere il contributo annuale ~~stabilito dal Consiglio d'Amministrazione di cui al comma 2~~ per l'esercizio successivo, almeno nel limite dei due terzi del contributo stabilito per l'esercizio in corso.

Art.7) Soci Aderenti

1. Sono Soci Aderenti: altri Enti o soggetti, sia pubblici che privati, che condividano i fini dell'Ente e intendano contribuire al fondo di dotazione e al finanziamento annuale delle spese e del fabbisogno d'esercizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, lettera i.

2. La domanda di ammissione avanzata dal richiedente l'Adesione viene esaminata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione che – se accolta – ne determina il contributo al Fondo di Dotazione ed il contributo annuale a partire dall'esercizio nel quale il rapporto di partecipazione ha inizio. In nessun caso potranno essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività, mediante contributo al patrimonio e contributi annuali da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Soci Aderenti sono tenuti a concorrere al finanziamento della Fondazione e delle sue attività mediante la corresponsione:

- di un contributo “una tantum” al fondo di dotazione ovvero di un contributo in conto investimenti da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all’accoglimento della domanda di adesione;

- di un contributo annuale, da determinarsi dal consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all’art. 6 comma 2.

4. Il Socio Aderente può essere dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

1. svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
2. non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo determinato al Fondo di Dotazione ovvero il contributo annuale dovuto.

5. In caso di recesso, ai Soci Aderenti si applica quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art.

6.

Art. 8) Albo speciale “Amici della danza”

1. Sono iscritti nell’Albo speciale “Amici della danza” gli Enti o i soggetti, pubblici o privati, che desiderando per sensibilità culturale sostenere l’Ente nel perseguimento dei suoi scopi, pur non intendendo assumere obblighi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono in maniera congrua all’attività dell’Ente.

2. La destinazione del contributo e l’iscrizione all’Albo Speciale sono decise dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente della Fondazione indice annualmente una riunione degli iscritti all’Albo Speciale per informarli sui progetti futuri dell’Ente e per acquisirne proposte e suggerimenti in merito alle attività da svolgere.

Art. 9) Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 10) Il Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è costituito dai legali rappresentanti dei Soci Fondatori e dei Soci Aderenti o dai loro delegati, in numero di uno per ciascun socio.

2. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri; il Consiglio Generale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo quanto eventualmente previsto dal successivo comma 3 in merito alla costituzione e/o al voto favorevole per talune delibere.

3. Il Consiglio Generale:

a) approva lo Statuto e le sue modificazioni con la presenza di tutti i Soci Fondatori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti che comprenda anche l’unanimità dei Soci Fondatori;

b) nomina, su indicazione dei Soci Fondatori, come previsto dal successivo art. 12.3, i membri del Consiglio di Amministrazione da essi designati;

- c) elegge gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) elegge il Presidente della Fondazione, come previsto dall'art. 11 primo comma del presente Statuto, e può nominare anche un Vicepresidente;
- e) nomina i membri del Collegio dei Revisori, determinandone il compenso e – tra questi - elegge il Presidente, con il voto unanime dei Soci Fondatori sull'elezione del Presidente;
- f) determina le **eventuali** indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, **sulla base delle norme vigenti**;
- g) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio con le presenze ed il voto favorevole previsto alla lettera a del presente comma;
- h) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione fra persone che si sono distinte nei settori di attività della Fondazione, da invitarsi – senza diritto di voto e di compenso – alle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio d'Amministrazione;
- i) stabilisce gli apporti minimi al Fondo di Dotazione, ~~al finanziamento annuale delle spese nonché la misura del contributo annuale che i Soci devono versare a copertura del~~ fabbisogno d'esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dai due Soci Fondatori.

La convocazione, comunicata almeno otto giorni prima della riunione, contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

~~È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.~~

5. Il Consiglio Generale si riunisce presso la sede istituzionale della Fondazione ovvero altrove, purché in Italia.

Art. 11) Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio Generale fra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci Fondatori, dura in carica tre ~~anni ed è rieleggibile~~ esercizi, termina con ~~l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione del terzo esercizio, e può essere riconfermato per un ulteriore mandato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.~~

2. Il Presidente: a) rappresenta la Fondazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio; b) convoca e presiede il Consiglio Generale; c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente ~~svolge tutte~~ esercita le funzioni ~~inerenti alla gestione della Fondazione, salvo quelle espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale, ivi compresa quella di nominare procuratori determinandone le attribuzioni, previa informazione al Consiglio di Amministrazione~~ attribuite dal presente statuto, e collabora con il Direttore Generale nell'esercizio dei suoi compiti gestionali, di cui all'art. 14 comma 3. In particolare: a) presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione spettanti al medesimo Consiglio; b) ~~sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria della Fondazione e ne dirige il personale.~~ nomina eventuali procuratori determinandone le attribuzioni, previa informazione al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore ~~Artistico Generale. Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Artistico e, limitatamente ai compiti di gestione della Fondazione, può proporre la nomina di un direttore ovvero di un coadiutore.~~

5. In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal vicepresidente, se istituito, la cui firma, a nome dell'Ente, farà di per sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

6. Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione i compiti e le attività di controllo di gestione e di monitoraggio interno come previsto dall'art. 12.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione.

1. Gli indirizzi e gli atti fondamentali relativi alla gestione della Fondazione, secondo quanto espressamente disposto nei commi successivi, sono riservati al Consiglio di Amministrazione che determina gli obiettivi e i programmi della Fondazione, ne cura la realizzazione e ne verifica i risultati.

2. Il Consiglio dura in carica tre esercizi **e cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione del terzo esercizio**; i Consiglieri sono rieleggibili **per un ulteriore mandato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia**. In caso di dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica sino alla scadenza dell'organo.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, sono nominati tra esperti del settore della danza **e** dello spettacolo, e/o con competenze gestionali e amministrative, dal Consiglio Generale su designazione dei Soci Fondatori con le seguenti modalità:

- due, dalla Regione Emilia Romagna;
- due, dal Comune di Reggio Emilia;

4. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione può aumentare sino a cinque, con la nomina da parte del Consiglio Generale di un ulteriore membro, designato dai Soci Aderenti.

5. Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre alla adozione delle normative eventualmente necessarie al funzionamento della Fondazione, deliberare:

a) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilancio consuntivo annuale, nonché della proposta di destinazione degli avanzi di gestione e di copertura delle perdite;

b) ~~la determinazione del il fabbisogno di esercizio da coprire con il contributo annuale; da parte dei Soci fondatori ed aderenti, nonché il contributo "una tantum", dei ed i contributi in conto investimenti, contestualmente all'approvazione del~~ sulla base del piano di finanziamento annuale delle spese in sede di predisposizione del bilancio preventivo ~~dell'anno di riferimento~~, ai fini della proposta di cui all'art. 10, comma 3, lett i);

c) la costituzione o partecipazione a enti, società e agli altri organismi previsti dall'art. 3 comma 4 capoverso del presente Statuto;

d) l'assunzione di mutui ipotecari, l'emissione o l'ottenimento di fondi da titoli di solidarietà sociale, di cui all'art. 29 D.lg. 460/1997;

e) l'accettazione di lasciti e donazioni o l'acquisto o l'alienazione di immobili;

f) sui prestiti, contratti e sulle convenzioni che comportino impegni di spesa ovvero d'indebitamento di valore superiore al 50% del Fondo di Dotazione;

g) ~~la nomina, eventuale, del Consigliere Delegato al controllo interno della gestione economico-finanziaria della Fondazione~~ il conferimento dell'incarico e la revoca, su proposta del Presidente, del Direttore Generale, scelto tramite selezione pubblica, determinandone la durata in carica, fino ad un massimo di quattro anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14 comma 1, nonché l'emolumento con la maggioranza qualificata dei 3/4, ovvero dei 4/5 se il consiglio di amministrazione è composto da n. 5 membri;

h) la nomina, la revoca, la durata in carica e l'emolumento del Direttore Artistico su proposta del Presidente, d'intesa con il Direttore Generale, da scegliersi nel rispetto dei principi di trasparenza, salvo casi di rinnovo, tra persone dotate di specifica e comprovata fama ed esperienza nel settore, con la maggioranza qualificata dei 3/4, ovvero dei 4/5 se il consiglio di amministrazione è composto da n. 5 membri; il Direttore Artistico può essere riconfermato per più mandati;

i) la nomina, eventuale, del Consigliere Delegato al controllo interno della gestione economico-finanziaria della Fondazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, formula annualmente orientamenti generali relativi a:

- i programmi di danza della stagione;

- la programmazione delle attività formative, di ricerca e di sperimentazione nonché delle attività culturali;

- forme e metodi di controllo interno della gestione economico-finanziaria.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, mediante avviso

contenente l'ordine del giorno recapitato almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta anche telegraficamente o in via telematica ventiquattro ore prima della seduta. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza, **anche collegati con mezzi di telecomunicazione**, della metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, **fatto salvo maggiori maggioranze previste**. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, con l'eccezione di quella in cui il consiglio di amministrazione deve assumere le deliberazioni di nomina o di revoca del medesimo.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto, **anche collaboratori e dipendenti della Fondazione**.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede istituzionale ovvero altrove, purché in Italia.

Art. 13) Collegio dei revisori contabili

1. Il collegio dei revisori contabili è composto da numero tre membri, di cui due membri effettivi ed il Presidente, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Essi sono nominati dal Consiglio Generale e durano in carica tre esercizi, **con termine dopo l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione del terzo esercizio**. Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbale, sottoscritto da tutti i membri.

2. Il collegio:

- vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della struttura, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando le verifiche di cassa;
- informa il Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, sul risultato dei controlli e degli accertamenti effettuati;
- redige la propria relazione annuale al bilancio consuntivo.

3. I membri del collegio, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

4. Il compenso del Presidente e degli altri membri effettivi del collegio dei revisori è stabilito dal Consiglio Generale sulla base delle norme vigenti.

Art. 14) Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è incaricato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di selezione pubblica, deliberata dal medesimo Consiglio, nella prima seduta successiva alla sua elezione. Il contratto ha durata fino ad un massimo di quattro anni ed è rinnovabile. Nel caso di rinnovo non è necessario espletare la selezione.

2. Il Direttore Generale è individuato tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione culturale e della gestione di enti consimili, secondo i criteri e modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I compiti del Direttore Generale, cui spetta la responsabilità della gestione della fondazione, sono:

- a) collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della fondazione;
- b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione;
- c) dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati dal Consiglio di Amministrazione e con il vincolo di bilancio, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie, artistiche e culturali della fondazione e le attività connesse o strumentali;
- d) dirigere e coordinare l'organizzazione generale della fondazione;

e) predisporre, sentito il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre agli organi della fondazione;

f) predisporre i bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti di concerto con il Presidente della Fondazione, nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della fondazione;

g) tenere i libri e le scritture contabili della fondazione;

h) predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del consiglio d'amministrazione, ivi compresi i regolamenti relativi all'acquisizioni di beni e servizi, reclutamento del personale, conferimento di incarichi professionali, tutti ispirati ai principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

i) dirigere il personale della fondazione;

j) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal presidente;

k) verificare periodicamente che le attività della fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;

l) partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione, con i limiti previsti dallo statuto;

m) proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della fondazione per il raggiungimento degli scopi statuari;

n) esercitare tutti i poteri eventualmente conferitigli dal consiglio d'amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore Generale è sostituito dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ratificherà gli atti gestionali dell'attività svolta dal Presidente in sostituzione del Direttore.

Art. 15) Esercizio

1. L'esercizio della Fondazione è annuale, dal primo gennaio al trentuno dicembre, in conformità alle norme emanate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 16) Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo, con la relazione accompagnatoria sull'andamento prevedibile della gestione e sugli investimenti, è predisposto dal ~~Direttore Generale~~ ~~Presidente~~ della Fondazione di concerto con il Presidente della Fondazione, ed inviato al Presidente, ai Consiglieri di amministrazione ed al Collegio dei Revisori Contabili.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato entro il quindici novembre ~~successivo~~ per l'esame e l'approvazione dei documenti unitamente alla determinazione del contributo annuale da porre a carico dei singoli Soci Fondatori e Soci Aderenti ~~sulla base del piano di finanziamento annuale delle spese contenente il fabbisogno di esercizio.~~

3. Il bilancio preventivo, ~~accompagnato dalla relazione del Presidente sull'andamento prevedibile della gestione e sugli investimenti, unitamente alla determinazione del contributo annuale posto a carico dei singoli Soci Fondatori e Soci Aderenti per l'anno di riferimento,~~ corredato di tutti i documenti di cui ai commi precedenti, è trasmesso ai soci entro trenta giorni dall'approvazione.

4. ~~L'entità del contributo dovrà risultare iscritta nel Bilancio di Previsione dei soci di diritto pubblico.~~

Art. 17) bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, ~~redatto ai sensi dell'art. 2423 del c.c.,~~ e la relazione sull'attività svolta sono ~~inviati dal Direttore Generale al Presidente,~~ ai Consiglieri di Amministrazione ed al

~~Collegio dei Revisori Contabili. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio e la relazione del Presidente sull'attività svolta sono depositati dal Presidente presso la sede della Fondazione entro il venti marzo dell'anno successivo. Dall'avvenuto deposito è data contestuale notizia ai Consiglieri di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori Contabili~~

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato entro il trenta aprile successivo, **ovvero entro un maggior termine quando lo richiedano particolari esigenze**, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili e dalla relazione del Presidente.

3. Il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso entro trenta giorni dall'approvazione ai soci fondatori ed aderenti, accompagnato dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

4. Eventuali perdite di esercizio debbono essere ripianate facendo ricorso anche al Fondo di Dotazione. Il ricorso al Fondo di Dotazione impone la convocazione del Consiglio Generale per deliberare:

- a) la **eventuale** ricostituzione dello stesso, in presenza di perdite inferiori al Fondo di Dotazione,
- b) ovvero, la decadenza del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione ovvero di un Commissario ovvero lo Scioglimento dell'Ente, in presenza di perdite superiori al Fondo di Dotazione

5. Eventuali avanzi di esercizio saranno accantonati in apposita Riserva di Patrimonio, a copertura di eventuali perdite anche future ovvero ad esclusivo sostegno delle attività della Fondazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e secondo la normativa in vigore.

Art. 18) Scioglimento dell'Ente

1. In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera g del presente Statuto, delibera la devoluzione del patrimonio residuo a Fondazioni o altri Enti che perseguano finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19) Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, le norme di legge vigenti nel settore e quanto disposto in materia di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) **ove e se applicabili**. La Fondazione **potrà** richiedere il riconoscimento di ONLUS, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs 460/97 e successive modificazioni.

Art. 20) Foro competente

Foro competente per ogni ~~necessità~~ controversia è il Tribunale di Reggio Emilia, salvo le competenze dell'Autorità Tutoria in materia di Fondazioni.

Art. 21) Disposizione transitoria

~~Il incarico del neo nominato Direttore Generale sarà di anni quattro a decorrere dal 01 settembre 2017. La durata del rapporto di lavoro del Direttore Generale è indipendente dalla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione nel corso dello stesso.~~

~~1. La determinazione del valore della dotazione aziendale di cui all'art.4 comma 1 lettera a) primo alinea è operata in via provvisoria, all'atto della trasformazione dell'Associazione Centro della Danza, con sede a Reggio Emilia ed iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche, con riferimento al patrimonio netto~~

~~risultante dalla situazione patrimoniale dell'organo amministrativo di detto ente alla data coincidente con la fine del trimestre solare preecedente a quello di stipula dell'atto.~~

~~2. La determinazione del valore della dotazione aziendale di cui al primo comma, e' operata in via definitiva, mediante valutazione peritale di esperto nominato come da atto costitutivo, con riferimento alla data di detto atto.~~

~~II disposizione transitoria~~

~~1. In sede di prima attuazione, il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione sono nominati sin dall'Atto di Trasformazione / Costituzione e restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del primo esercizio successivo a quello di effetto della trasformazione, decorso tale termine si procede al rinnovo degli organi secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie. Qualora il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominati in sede di prima attuazione cessino dalla carica per qualunque causa entro il termine di cui sopra, il Consiglio Generale della Fondazione procede alla nomina di tali organi, i quali restano in carica fino alla scadenza del termine previsto dalla presente disposizione transitoria.~~

~~2. In sede di prima attuazione, l'Organo Amministrativo della trasformata Associazione Centro Danza sottoporra all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, in sede di Atto di Costituzione della Fondazione, il Conto Preventivo per l'anno 2002 che costituirà Bilancio Preventivo per l'anno 2002 per la Fondazione, unitamente alla determinazione del contributo annuale per l'anno in riferimento a carico dei singoli Soci Fondatori~~